

**STUDIO MATTALIA**

**Dott.ssa Lucia Anna Mattalia**

**Dottore Commercialista**

*Corso Vittorio Emanuele II 233/A - Torino*

*Tel. e Fax 011/7497780 cell. 333 7723836*

*e-mail: [luciaannamattalia@studiomattalia.it](mailto:luciaannamattalia@studiomattalia.it)*

*sito: [www.studiomattalia.it](http://www.studiomattalia.it)*

## **“Saldo e stralcio” degli omessi versamenti - Legge di bilancio 2019**



La legge di bilancio 2019 prevede una definizione dei ruoli derivanti da omesso versamento di imposte e contributi dichiarati (c.d. “**saldo e stralcio**”):

- la definizione è circoscritta ai carichi trasmessi agli Agenti della Riscossione dal 2000 al 2017;
- il debito deve essere iscritto a ruolo a seguito di liquidazione automatica della dichiarazione;
- deve trattarsi di debiti di persone fisiche:
  - che presentano un indice ISEE su base familiare non superiore a 20.000,00 euro;
  - oppure per le quali è stata aperta la procedura di liquidazione di cui all'art. 14-ter della L. 27.1.2012 n. 3;
- il termine di presentazione della domanda scade il 30.4.2019.

Gli effetti della definizione sono:

lo stralcio delle sanzioni amministrative

lo stralcio degli interessi di mora

il parziale stralcio delle somme a titolo di capitale (tributario o contributivo), la cui entità dipende dagli indici ISEE.

Occorre pagare:

- il 16% dell'imposta e altri interessi, se l'ISEE è fino a 8.500,00 euro;
- il 20% dell'imposta e altri interessi, se l'ISEE è superiore a 8.500,00 euro e fino a 12.500,00 euro;
- il 35% dell'imposta e altri interessi, se l'ISEE è superiore a 12.500,00 euro e fino a 20.000,00 euro.

C'è da pagare anche l'aggio di riscossione parametrato alle somme da corrispondere al netto dello stralcio.

Poiché entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione della DSU, l'INPS calcola e rende disponibile l'ISEE al dichiarante e la scadenza per la domanda di definizione degli omessi versamenti è il 30.4.2019, è bene che il debitore si attivi presentando la DSU a inizio aprile 2019.

Il diritto al definitivo stralcio della quota di capitale (tributo/contributo più interessi), di sanzioni e interessi di mora, si ha non con il versamento della prima rata unito alla tempestiva presentazione della domanda, ma con il puntuale e completo pagamento di tutte le somme, ferma restando la tolleranza di 5 giorni per i tardivi versamenti.

Per ciò che riguarda le modalità di pagamento, è possibile:

- il versamento presso gli sportelli dell'Agente della Riscossione, con i bollettini precompilati ricevuti o, comunque, il versamento diretto;
- la domiciliazione bancaria, compilando il modulo che sarà allegato alla comunicazione di liquidazione degli importi.

È esclusa ogni forma di compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97.

Il numero di rate, su scelta del debitore, può anche essere compreso tra due, tre o quattro.

Se l'opzione non viene esercitata, si intende che il debitore abbia scelto di dilazionare il debito nel numero più ampio possibile (quindi cinque rate); di contro, se viene indicato un numero di rate maggiore di quello previsto, la rateazione avviene in base a quest'ultimo.

Si elencano i debiti oggetto di definizione:

<b>Tributo/contributo dichiarato e non versato</b>
IRPEF
IVA
IRAP
Imposte sostitutive
Addizionali IRPEF comunali e regionali
Contributo di solidarietà
Contributi Gestioni artigiani e commercianti INPS
Contributi Gestione separata INPS

Gli adempimenti che caratterizzano il “saldo e stralcio” sono i seguenti:

<b>Termine</b>	<b>Adempimento</b>	<b>Soggetto</b>	<b>Indicazioni</b>
1.1.2000 - 31.12.2017	Consegna del ruolo/Affidamento del credito	Ente creditore	Non rileva la notifica dell'atto
30.4.2019	Presentazione della domanda	Contribuente	Termine da intendersi come decadenziale
31.10.2019	Liquidazione delle rate o diniego di definizione	Agenzia delle Entrate-Riscossione	
30.11.2019	Pagamento in unica soluzione	Contribuente	Termine decadenziale
30.11.2019	Pagamento della prima rata (35%)	Contribuente	Termine decadenziale
31.3.2020	Pagamento della seconda rata (20%)	Contribuente	Termine decadenziale
31.7.2020	Pagamento della terza rata (15%)	Contribuente	Termine decadenziale
31.3.2021	Pagamento della quarta rata (15%)	Contribuente	Termine decadenziale
31.7.2021	Pagamento della quinta rata (15%)	Contribuente	Termine decadenziale

Dalla presentazione della domanda sono sospese le azioni esecutive e non possono essere adottati nuovi fermi e ipoteche. In linea generale il debitore non è più considerato “inadempiente”. Si riepilogano gli effetti della domanda di “SALDO e STRALCIO”

<b>Fattispecie</b>	<b>Effetti della domanda di saldo e stralcio</b>
Rate di pregresse dilazioni dei ruoli scadenti dalla presentazione della domanda	Sospensione sino al 30.11.2019
Termini di prescrizione e decadenza	Sospensione
Fermo dei beni mobili registrati	Inibizione (rimangono quelli in essere)
Ipoteca esattoriale	Inibizione (rimangono quelle in essere)
Pignoramenti	Inibizione (rimangono quelli in essere)
Pignoramenti presso terzi	Si bloccano
Blocco pagamenti delle P.A.	Non possibile
Rilascio del DURC	Possibile